



VERBALE DI ASSEMBLEA COSTITUTIVA

(ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore)

L'anno 2026, il giorno 24 del mese di FEBBRAIO alle ore 11,00 in Rignano Flaminio (RM), Piazza Vittorio Emanuele n. 37, si sono riuniti i seguenti signori:

- **Gianluca Pezzella** nato a ROMA il 26/10/1968 residente a Rignano Flaminio (RM) Via della Forma n. 13 C.F.: PZZGLC68R26H501B
- **Marco Coletta** nato a ROMA il 09/07/1969 residente a Roma Via di Grottarossa n. 55 C.F.: CLTMRC69L09H501R
- **Mario Celesti** nato a ROMA il 02/05/1977 residente a Rignano Flaminio (RM) Via Primo Maggio n. 51 C.F.: CLSMRA77E02H501C
- **Pierluigi Arrivi** nato a ROMA il 21/08/1989 residente a Rignano Flaminio (RM) Via A. Toscanini n. 9 C.F.: RRVPLG89M21H501Y

i quali convergono e deliberano quanto segue.

Costituzione

I presenti deliberano all'unanimità di costituire un Ente del Terzo Settore in forma di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, denominata:

"ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE VOLONTARIATO SAFE RIGNANO FLAMINIO ETS"

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Sede e durata

L'associazione ha sede legale in:

Piazza Vittorio Emanuele n. 37 – 00068 Rignano Flaminio (Roma)

La sede potrà essere trasferita all'interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio Direttivo senza modifica statutaria.

La durata dell'associazione è illimitata.

Approvazione dello Statuto

Il Presidente dà lettura dello Statuto composto da n. 19 articoli.



VERBALE DI ASSEMBLEA COSTITUTIVA

(ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore)

L'assemblea lo approva all'unanimità e ne dispone l'allegazione al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Nomina degli Organi Sociali

L'assemblea, all'unanimità, nomina per il primo mandato triennale i seguenti organi:

Presidente: **Gianluca Pezzella**

Vicepresidente: **Marco Coletta**

Segretario: **Mario Celesti**

Tesoriere (Cassiere): **Pierluigi Arrivi**

I nominati accettano l'incarico dichiarando:

- l'assenza di cause di ineleggibilità
- l'assenza di incompatibilità
- il possesso dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore

Adempimenti RUNTS e fiscali

L'assemblea conferisce mandato al Presidente di:

- richiedere l'iscrizione dell'ente al RUNTS
- presentare domanda di iscrizione nell'eventuale sezione competente
- richiedere il codice fiscale dell'ente
- effettuare ogni adempimento amministrativo, fiscale e contabile necessario
- aprire conto corrente intestato all'associazione
- depositare statuto e verbale presso gli uffici competenti

Patrimonio iniziale

Il patrimonio iniziale è costituito dalle quote versate dai soci fondatori pari a € 1.000,00



VERBALE DI ASSEMBLEA COSTITUTIVA

(ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore)

Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 12.00

Letto, approvato e sottoscritto.

Rignano Flaminio 24/02/2026

Il Presidente (Gianluca Pezzella)

Il Segretario (Mario Celesti)

I Soci Fondatori (Gianluca Pezzella, Marco Coletta, Mario Celesti, Pierluigi Arrivi)



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data 12/03/2026

al n. 833 serie 3 versate € 200,00

(Euro DUECENTO 00)

Emanuele Alessi (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco Vittorio Gravina



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1) Sede e durata

1. È costituita un'Associazione non riconosciuta denominata **"ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE VOLONTARIATO SAFE RIGNANO FLAMINIO E.T.S."**, Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione ha sede legale in RIGNANO FLAMINIO (ROMA) all'indirizzo di via PIAZZA VITTORIO EMANUELE n. 37

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto, ma esclusivamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, ivi compreso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ove iscritta.

Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative, distaccamenti o unità territoriali, anche in altri Comuni o Regioni, senza necessità di modifica statutaria.

-
2. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 2 – Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Opera nel settore della Protezione Civile, ai sensi del D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile), svolgendo attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze, nonché attività di formazione, informazione e tutela della collettività.

L'Associazione si conforma alle direttive del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e della Regione competente ai fini dell'iscrizione e permanenza negli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile.

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'attività personale, spontanea e gratuita dei propri volontari.

È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione.

-
2. Per la realizzazione diretta e indiretta dei propri scopi istituzionali, l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - interventi in emergenze e calamità naturali;
 - attività di prevenzione dei rischi naturali e antropici;
 - attività di antincendio boschivo;
 - monitoraggio e presidio territoriale;
 - attività di primo soccorso e supporto sanitario non professionale;

- supporto logistico e operativo alle Autorità competenti;
- attività di addestramento, esercitazioni operative e formazione certificata;
- campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione;
- collaborazione con enti pubblici e strutture operative del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

Le attività operative di emergenza sono svolte esclusivamente su attivazione o coordinamento delle Autorità competenti.

3. Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- lettera y) organizzazione e gestione di attività di protezione civile;
- lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione extra-scolastica, limitatamente alle attività formative e informative in materia di protezione civile;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali e formative di interesse sociale con finalità educativa, connesse alla prevenzione e sicurezza del territorio.

Le suddette attività sono esercitate nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e della normativa attuativa vigente.

A titolo esemplificativo, l'Associazione potrà svolgere:

- corsi, convegni e seminari;
- attività di raccolta fondi;
- eventi e manifestazioni pubbliche;
- servizi accessori di supporto logistico.

Tali attività non potranno in alcun caso assumere carattere prevalente rispetto alle attività di interesse generale.

ART. 3) Soci

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche, queste ultime in persona del proprio legale rappresentante, che condividano le finalità statutarie e si impegnino a rispettarne le disposizioni.

L'Associazione non opera discriminazioni di sesso, razza, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali.

2. I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- **Soci volontari operativi**, che partecipano alle attività operative di Protezione Civile previa idoneità formativa, assicurativa e tecnica;
- **Soci volontari non operativi**, che collaborano alle attività associative senza partecipare agli interventi emergenziali;
- **Soci sostenitori**, che contribuiscono economicamente o moralmente alla vita associativa;
- **Soci onorari**, nominati dall'Assemblea per particolari meriti.

La qualità di Socio volontario operativo è subordinata al possesso dei requisiti formativi, assicurativi e di idoneità previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni.

3. La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso esercitabile in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. I Soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto in Assemblea.

I Soci sospesi o non in regola con il versamento della quota associativa non hanno diritto di voto sino alla regolarizzazione della propria posizione, fermo restando l'obbligo di versamento delle quote dovute.

5. L'appartenenza all'Associazione non attribuisce alcun diritto sul patrimonio sociale né comporta alcuna partecipazione agli utili, essendo espressamente vietata qualsiasi distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione.

ART. 4) Adesione all'Associazione

1. L'ammissione all'Associazione avviene su presentazione di apposita domanda scritta, redatta su modulo predisposto dall'Associazione, debitamente compilata e sottoscritta dalla persona fisica richiedente ovvero, nel caso di persona giuridica, dal relativo legale rappresentante.

La domanda deve contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità statutarie e l'impegno al rispetto del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda.

L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

Avverso il diniego l'interessato può presentare richiesta di riesame all'Assemblea dei Soci, che delibera in via definitiva.

3. Il vincolo associativo si costituisce dalla data della delibera di accoglimento da parte del Consiglio Direttivo. L'ammissione è annotata nel Libro dei Soci.
4. Per i richiedenti la qualifica di **Soci volontari operativi**, l'ammissione alla categoria operativa è subordinata alla verifica dei requisiti di idoneità formativa, tecnica e assicurativa previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dell'Associazione.

L'ammissione quale Socio non comporta automaticamente l'abilitazione allo svolgimento di attività operative di Protezione Civile.

5. I dati personali dei Soci sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente, esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Associazione

ART. 5 - Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri, nel rispetto del principio di democraticità e di pari dignità associativa.

I Soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee;
 - di esercitare il diritto di voto;
 - di eleggere gli organi sociali (elettorato attivo);
 - di essere eletti alle cariche sociali (elettorato passivo), purché in possesso dei requisiti eventualmente previsti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il diritto di voto spetta ai Soci che:
 - risultino iscritti nel Libro Soci;
 - non siano sospesi o destinatari di provvedimenti disciplinari in corso;
 - siano in regola con il versamento della quota associativa e di eventuali contributi deliberati dall'Assemblea.
 3. Tutti i Soci hanno diritto:
 - di essere informati sulle attività dell'Associazione;
 - di esaminare i libri sociali, i rendiconti, i verbali e le delibere, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - di ricevere copia dei documenti nei limiti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto della tutela dei dati personali.
 4. L'esercizio dei diritti associativi deve avvenire nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 6 - Doveri dei Soci - Rimborsi

1. I Soci hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - attenersi alle deliberazioni degli organi sociali;
 - mantenere un comportamento corretto e conforme alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione;
 - versare annualmente la quota associativa ordinaria entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - versare eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.

Il mancato versamento di due annualità consecutive della quota associativa comporta la decadenza automatica dalla qualità di Socio, previa formale comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non produttivi di interessi, salvo i trasferimenti a causa di morte nei limiti previsti dalla legge.

2. L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

3. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Non sono ammessi rimborsi spese di tipo forfettario.

I rimborsi sono deliberati dal Consiglio Direttivo, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

4. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 7 - Recesso ed esclusione del Socio

1. Il Socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione, salvo l'obbligo di versamento della quota associativa eventualmente già maturata per l'anno in corso.

Il Socio recedente non ha diritto alla restituzione delle quote versate né a pretese sul patrimonio associativo.

2. La qualità di Socio si perde inoltre per:

- mancato versamento delle quote associative secondo quanto previsto dallo Statuto;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti.

3. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che:

- violi gravemente le disposizioni statutarie o regolamentari;
- tenga comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione;
- arrechi danno morale o materiale all'Associazione;
- comprometta il buon nome o l'operatività dell'ente, in particolare nelle attività di Protezione Civile.

4. Prima della deliberazione di esclusione, il Socio deve essere formalmente contestato per iscritto e messo in condizione di presentare le proprie giustificazioni entro un termine non inferiore a 15 giorni.

5. L'esclusione deve essere adeguatamente motivata e comunicata all'interessato.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, che delibera in via definitiva nella prima seduta utile.

Resta ferma la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria nei termini di legge.

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio per legge o nominato volontariamente.

Il Segretario e il Tesoriere sono funzioni interne al Consiglio Direttivo e non costituiscono organi autonomi.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Gli incarichi hanno durata triennale e sono rinnovabili.

È vietata qualsiasi forma di compenso agli amministratori, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

Resta fermo il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

3. Non è ammesso il cumulo della carica di Presidente con quella di Organo di controllo o revisione.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire contemporaneamente cariche che determinino conflitto di interessi.

4. In caso di cessazione anticipata di un componente del Consiglio Direttivo, lo stesso può essere sostituito mediante cooptazione da parte del Consiglio, attingendo tra i Soci.

Il consigliere cooptato resta in carica fino alla prima Assemblea utile, che provvede alla ratifica o alla nuova elezione.

In caso di cessazione del Presidente, si applicano le disposizioni previste dall'articolo dedicato.

5. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale dei conti sono nominati nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.

ART. 9 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e non sospesi.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe permanenti.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto entro i termini previsti dalla legge.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, inviato con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la ricezione (posta, e-mail, PEC o altro mezzo tracciabile), almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, contenente:

- data,
- ora,
- luogo,
- ordine del giorno.

3. L'Assemblea è altresì convocata:

- quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario;
- su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

4. L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o in modalità mista (presenza e videoconferenza), purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione attiva e l'esercizio del diritto di voto.

5. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

È ordinaria quando è convocata per:

- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione del bilancio sociale, se obbligatorio;
- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- determinazione delle linee programmatiche dell'attività associativa;
- determinazione della quota associativa annuale;
- deliberazioni su ogni altro argomento non riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

È straordinaria quando è convocata per:

- modifiche statutarie;
 - trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - scioglimento e devoluzione del patrimonio.
6. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto:
- l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti;
 - in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei voti espressi.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione si applicano i quorum previsti dalla normativa vigente.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato nel Libro verbali Assemblee.

ART. 10 - Validità Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
 - in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
2. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

È ammessa la delega scritta ad altro Socio. Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di **tre** altri Soci. Non sono ammesse deleghe permanenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto.

Le votazioni avvengono di norma con voto palese.

Le deliberazioni riguardanti persone o cariche sociali avvengono a scrutinio segreto, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per lo scioglimento.

5. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

La deliberazione è approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

6. È ammessa la partecipazione e l'espressione del voto mediante strumenti di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione attiva e la regolarità della votazione.

ART. 11- Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

È composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre, eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto di voto.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione, contenente ordine del giorno, data, ora e modalità di svolgimento, è trasmessa con mezzo idoneo almeno sette giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la regolarità della deliberazione.

4. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

5. In particolare il Consiglio Direttivo:

- predispone il rendiconto economico-finanziario annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

- predisporre il bilancio sociale ove obbligatorio;
 - attua le linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
 - delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci;
 - determina l'importo della quota associativa da sottoporre all'Assemblea;
 - adotta eventuali regolamenti interni;
 - cura gli adempimenti connessi all'iscrizione e permanenza nel RUNTS e negli eventuali registri di Protezione Civile;
 - delibera su convenzioni, accordi e collaborazioni con enti pubblici e privati;
 - assume e coordina eventuale personale dipendente o collaboratori nel rispetto della normativa vigente;
 - cura la gestione economico-finanziaria dell'Associazione.
6. I componenti del Consiglio Direttivo devono agire con diligenza e nell'interesse esclusivo dell'Associazione.

È fatto obbligo di dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi; il consigliere in conflitto non può partecipare alla deliberazione relativa.

7. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio può procedere alla cooptazione di un Socio, con ratifica da parte della prima Assemblea utile.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente assume temporaneamente le funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente.

ART. 12 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti nella prima riunione successiva all'elezione.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo per giusta causa, con deliberazione motivata.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

Ha la firma sociale e può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
 - vigila sul buon andamento dell'Associazione;
 - coordina l'attività istituzionale nel rispetto delle linee programmatiche deliberate dall'Assemblea.
4. Il Presidente può conferire deleghe operative a membri del Consiglio Direttivo o nominare procuratori per singoli atti, previa deliberazione del Consiglio Direttivo quando richiesto dalla natura dell'atto.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di impedimento permanente o dimissioni, il Vicepresidente assume temporaneamente le funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 13 – Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti nella prima riunione successiva all'elezione del Consiglio.
- Dura in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
2. Il Segretario svolge le proprie funzioni sotto il coordinamento del Presidente e del Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario ha il compito di:
 - redigere e conservare i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
 - curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali obbligatori, tra cui:
 - il Libro verbali dell'Assemblea;
 - il Libro verbali del Consiglio Direttivo;
 - il Libro dei Soci;
 - curare le comunicazioni interne dell'Associazione;
 - collaborare con il Presidente nella gestione amministrativa.
4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e conservati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Il trattamento dei dati personali dei Soci è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Il titolare del trattamento è l'Associazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il Consiglio Direttivo può nominare specifici responsabili del trattamento ai sensi della normativa vigente.

ART. 14 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti nella prima riunione successiva all'elezione del Consiglio.
- Dura in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
2. Il Tesoriere collabora con il Presidente e con il Consiglio Direttivo nella gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed è responsabile della corretta tenuta della contabilità.
3. In particolare, il Tesoriere:
 - cura la registrazione delle entrate e delle uscite;
 - predispone il rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - collabora alla predisposizione del bilancio sociale, ove obbligatorio;
 - verifica la regolarità degli incassi delle quote associative e dei contributi;
 - provvede ai pagamenti deliberati dagli organi competenti;
 - conserva la documentazione contabile e fiscale.

4. Il conto corrente dell'Associazione è intestato alla stessa ed è gestito secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I poteri di firma sono disciplinati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Il Tesoriere cura gli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla normativa vigente, avvalendosi, ove necessario, di professionisti esterni incaricati dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 – Revisore dei Conti

1. L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Può essere monocratico o collegiale.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. L'Organo di controllo vigila:

- sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- sul concreto funzionamento dell'Associazione.

Esso esercita inoltre i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di controllo negli enti del Terzo Settore.

3. La revisione legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina del revisore legale o della società di revisione iscritti nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo redige annualmente una relazione da allegare al rendiconto economico-finanziario.

ART. 16 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative ordinarie e straordinarie;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, eredità e legati;
- proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- eventuali attività diverse, secondarie e strumentali nei limiti di legge;
- ogni altra entrata compatibile con la normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Il patrimonio è indivisibile ed è vincolato al perseguimento esclusivo delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni necessari o utili al perseguimento delle proprie finalità statutarie, ivi compresi:

- l'acquisto, la gestione e l'alienazione di beni mobili e immobili;
- l'apertura di conti correnti bancari o postali;
- la stipula di contratti e convenzioni;
- l'accettazione di contributi e finanziamenti;
- ogni operazione finanziaria consentita dalla legge.

3. L'Associazione non ha scopo di lucro.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'incremento del patrimonio dell'Associazione.

4. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, operanti in analogo settore di attività, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

5. L'Associazione redige annualmente il rendiconto economico-finanziario entro i termini previsti dalla legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Ove ricorrano i presupposti di legge, redige altresì il bilancio sociale.

ART. 17 - Rendiconto economico-finanziario e conto preventivo

1. L'esercizio sociale ha durata annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, in forma di rendiconto per cassa ovvero di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, a seconda dei limiti dimensionali previsti dalla normativa vigente.

2. Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può predisporre anche un bilancio preventivo annuale contenente le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio successivo.

3. Il bilancio di esercizio è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, salvo proroga nei casi consentiti dalla legge.

4. Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, ed è messo a disposizione dei Soci.

Nei casi previsti dalla legge, il bilancio è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini stabiliti.

5. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale.

ART. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.

2. In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge:

- ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, operanti in analogo settore di attività e iscritti nel RUNTS;
 - in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. È esclusa in ogni caso qualsiasi ripartizione del patrimonio residuo tra i Soci.

ART. 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano:
 - le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute;
 - il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni;
 - i relativi decreti attuativi;
 - ogni altra normativa vigente applicabile agli Enti del Terzo Settore e alle organizzazioni di volontariato.
2. L'Associazione si impegna ad adeguare automaticamente il presente Statuto alle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire in materia di Enti del Terzo Settore, qualora tali modifiche risultino obbligatorie.
3. Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione.

Luogo e data: RIGNANO FLAMINIO (RM)

Firme dei Soci fondatori:

Sig. GIANLUCA PEZZELLA
Sig. MARCO COLETTA
Sig. MARIO CELESTI
Sig. PIERLUIGI ARRIVI

